



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[APRILE/MAGGIO 2011]

A seguito del Dpcm del 12 maggio 2011, le persone fisiche tenute, **entro il 16 giugno 2011**, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, effettuano i predetti versamenti:

- ✎ entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- ✎ dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano **anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche** tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive **entro il 16 giugno 2011**, che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le medesime disposizioni si **applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente.**

I contribuenti che utilizzano il modello 730 potranno consegnarlo al Professionista Abilitato o al CAF entro **il 20 giugno 2011** e questi ultimi effettueranno la trasmissione telematica entro il **12 luglio 2011**.

Disposta inoltre la proroga per i versamenti ed adempimenti fiscali "estivi" in scadenza tra il 1 agosto 2011 ed il 20 agosto. Tali scadenze sono prorogate a lunedì 22 agosto, eccetto i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% **che dovranno essere eseguiti tra il 7 luglio ed il 5 agosto.**



Ad oggi non sono ancora stati approvati i modelli relativi agli Studi di Settore, né sono stati emanati gli indispensabili chiarimenti circa l'applicazione del nuovo regime della c.d. "Cedolare Secca", rendendo di fatto impossibile il calcolo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

ADEMPIMENTO	NUOVA SCADENZA	VECCHIA SCADENZA
Unico 2011 - Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011 delle persone fisiche che presentano l'Unico 2011 con cedolare secca.	6 luglio	16 giugno
Unico 2011 - Contribuenti soggetti a gli studi di settore, compresi i soggetti collettivi. Versamento a saldo 2010 e prima rata di acconto per il 2011	6 luglio	16 giugno
IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2011	6 luglio	16 giugno
Unico 2011 - Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati	6 luglio	16 giugno
IVA - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2011	Dal 7 luglio al 5 agosto (aumento dello 0,40%)	Dal 17 giugno al 16 luglio (aumento dello 0,40%)
Unico 2011 - Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati con 0,40% in più	Dal 7 luglio al 5 agosto (aumento dello 0,40%)	Dal 17 giugno al 16 luglio (aumento dello 0,40%)
Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza il 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%	04.09 (05.09)	15.08 (22.08 se si considerava la proroga di agosto)
Modello 770 semplificato	22.08	31.07 (01.08)
Modello 770 ordinario	22.08	31.07 (01.08)



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

CEDOLARE SECCA SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE: ULTIME NOVITÀ

Provvedimento A.E. del 7/04/2011



Come già anticipato nella nostra circolare di marzo, l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente 'Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale', ha previsto un regime di tassazione facoltativo degli **immobili ad uso abitativo** locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. In particolare è stata prevista la possibilità di optare per un **regime facoltativo di imposizione** degli anzidetti immobili, in luogo della vigente tassazione ordinaria.

Tale nuovo regime di tassazione (c.d. "cedolare secca") è riservato unicamente alle persone fisiche, soggette ad Irpef, che percepiscono canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

Risultano pertanto **esclusi dall'opzione**:

- a) i soggetti Irpef che detengono l'immobile ad uso abitativo in regime d'impresa, arte o professione;
- b) i soggetti Irpef che percepiscono il canone di locazione per un immobile che non rientra tra quelli ad uso abitativo;
- c) i soggetti IRES compresi anche gli enti non commerciali indipendentemente dal fatto che l'utilizzo, del bene immobile ad uso abitativo, sia riferito all'ambito commerciale o meno.

Come già puntualizzato, **l'opzione può essere effettuata unicamente dal locatore** in sede di registrazione del contratto oppure in caso di proroga, anche tacita, nel termine di versamento dell'imposta di registro. In caso di mancato esercizio dell'opzione nella prima annualità del contratto è possibile optare per le annualità successive nel termine per il versamento dell'imposta di registro.

L'opzione ha validità per l'intera durata del contratto o della proroga. L'opzione esercitata nelle annualità successive alla prima ha validità per la durata residua del contratto. La stessa può essere revocata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella di esercizio dell'opzione entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro. Nelle annualità successive è possibile esercitare nuovamente l'opzione.

Nel caso in cui il locatore non opti, resta applicabile il regime di tassazione ordinario.

Il nuovo sistema di tassazione alternativo consiste nell'applicazione sul canone di locazione di un'imposta operata nella forma della **cedolare secca, sostitutiva**:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali;
- dell'imposta di registro;
- dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Si ricorda che qualora il locatore opti per la “cedolare secca” lo stesso **non avrà più la possibilità di operare l'aumento del canone agganciato all'aumento ISTAT**, anche se previsto contrattualmente. A tal fine, **a pena di inefficacia dell'opzione**, va **comunicata preventivamente** all'inquilino, **con lettera raccomandata**, la rinuncia, per il periodo di durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, incluso quello ISTAT.

Nel caso di esercizio dell'opzione per l'applicazione della “cedolare secca”, il canone annuo di locazione sarà soggetto alla seguente tassazione:

- **21%** per i contratti di locazione a canone “libero”;
- **19%** per i contratti di locazione a canone “concordato” relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (che sono individuati dall'art. 1, lett. a) e b) D.L. n. 551/1988) ed in quelli ad alta tensione abitativa.

Se il contratto di locazione ha ad oggetto sia immobili per i quali si è optato per la “cedolare secca” sia immobili assoggettati a tassazione ordinaria l'imposta di registro è applicabile solo sui canoni o parte del canone (in caso di canone unitario) riferibile a quest'ultimi “in proporzione alla rendita”. In questi casi, l'imposta di bollo sul contratto di locazione va comunque assolta.

È stato poi stabilito che “l'opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata”; pertanto, in presenza di più proprietari l'opzione va esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori che non esercitano la suddetta opzione devono versare l'imposta di registro “calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso”. Anche in questi casi, l'imposta di bollo sul contratto di locazione va comunque assolta.

In ogni caso, l'opzione alla “cedolare secca” **non fa venire meno l'obbligo di registrazione del contratto di locazione** e di dichiarazione del reddito corrispondente nella dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento direttoriale del 7/4/2011, viene data piena attuazione al decreto legislativo n. 23 del 2011, stabilendo **le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca**, sia per il periodo d'imposta 2011 sia per i periodi successivi. Sempre con lo stesso provvedimento sono stati **approvati i modelli** per l'esercizio dell'opzione.

Quando e come optare per la cedolare secca

Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima del 7 aprile.

Scadenza	Quando optare	Varie
Contratti scaduti o risolti, già registrati. Contratti prorogati e con imposta di	Con la dichiarazione del 2012 (relativa ai redditi del 2011)	Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. Il locatore deve versare l'acconto, se



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

registro già pagata		dovuto.
Contratti registrati a partire dal 7/4 o prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta	Con la registrazione del contratto	Per i contratti prorogati l'opzione va fatta con il modello 69
Contratti per cui la registrazione scade tra il 7/4 e il 6 giugno	Entro il 6 giugno	
Contratti risolti a partire dal 7/4 o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione	

Acconti per il 2011				
Decorrenza	Acconto		Rate	Scadenza
Contratti in corso	85%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre 2011
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011 o scaduti/risolti volontariamente entro il 31 maggio 2011	85%		Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti successivi al 31 maggio 2011	85%		Unica rata	30 novembre 2011
Contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011	Non dovuto			

Acconti dal 2012				
Decorrenza	Acconto		Rate	Scadenza
Tutti	95%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre di ciascun anno
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre.

Per l'esercizio dell'opzione in commento, potrà essere utilizzato un **modello semplificato** di denuncia, da trasmettere esclusivamente in via telematica, per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca. Detto modello può essere utilizzato



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

per fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione. Per la compilazione del modello va utilizzato lo specifico software S.I.R.I.A. (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione);

In alternativa al modello semplificato, dovrà essere utilizzato il mod. 69, "Modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi", opportunamente aggiornato dal provvedimento in esame, da presentare in modalità cartacea, in duplice copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultimo modello può sostituire il mod. CDC, "Comunicazione Dati Catastali" per gli adempimenti ad esso connessi previsti dal Provvedimento 25.6.2010.

Entrambi i modelli ed il citato software S.I.R.I.A. sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/>.

OPERAZIONI AL CONSUMO: OBBLIGO RINVIATO AL 1° LUGLIO

(Provvedimento Agenzia delle entrate del 14/4/2011)

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile scorso, **slitta al 1° luglio 2011 l'obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva che riguardano i consumatori finali** (art. 21, D.L. n. 78/2010).

In vista, infatti, dei necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento, gli esercenti avranno due mesi di tempo in più per rilevare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura.

Relativamente agli aspetti operativi si rimanda alla nostra circolare di aprile 2011.

PROROGA DEI TERMINI ORIGINALI DI DILAZIONE DEI RUOLI

(D.L. n. 225/2010 convertito dalla L. n. 10/11 – Direttiva Equitalia n. 12 del 15 aprile 2011)



Il D.L. n. 225/10 ha previsto la possibilità, per i **contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, di ottenere uno slittamento degli originali termini di dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 72 rate mensili.

La "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Per usufruire dell'allungamento fino a 72 rate è necessario aver ottenuto un piano di rateazione con Equitalia entro il 27.2.2011, per il quale intervenga il mancato pagamento della prima rata o,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

successivamente, di 2 rate, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

In particolare Equitalia, con la direttiva n. 12 del 15 aprile 2011, ha fornito le **indicazioni operative** per presentare le istanze di proroga in parola.

Le modalità per la concessione della nuova dilazione si differenziano a seconda dell'importo iscritto a ruolo oggetto della prima rateazione, infatti:

- nel caso di ruolo rateizzato per **importo inferiore a 5.000 euro** la proroga sarà concessa a seguito di **presentazione di richiesta motivata del debitore**, attestante di trovarsi temporaneamente in una **situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario**;
- nel caso di ruolo rateizzato per **importo superiore ad € 5.000**, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in **maniera differenziata** a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da **persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero da altre categorie giuridiche di soggetti**.

PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI	Presentazione di un nuovo modello ISEE del nucleo familiare di valore inferiore rispetto a quello già presentato in sede di prima istanza. Se non è ancora trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE preso a base della dilazione di cui viene chiesta la proroga, il debitore avrà comunque diritto alla stessa mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori al predetto modello ISEE che hanno determinato una radicale modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale; ciò vale anche qualora il nuovo modello ISEE prodotto non consenta di accedere al beneficio della rateazione in proroga e sempre che tali eventi non possano trovare riscontro nel nuovo modello ISEE in quanto verificatisi posteriormente. A titolo esemplificativo, costituiscono eventi idonei a determinare il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà : <ul style="list-style-type: none">- la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;- la cessazione dell'attività della ditta individuale a regime fiscale semplificato;- il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.
ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI	Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di oggetti vengono esaminate, come è noto, valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

SOGGETTI

dall'indice di Liquidità e dall'indice Alfa.

Per accedere alla rateazione è necessario che l'indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'indice Alfa sia superiore a 3.

Il debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà **mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata** da cui risulti che **l'indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga.**

La presentazione dell'istanza di proroga dovrà avvenire utilizzando la modulistica caricabile dal sito internet di Equitalia, all'indirizzo <http://www.gruppoequitalia.it>, nella quale dovranno essere riportati, da parte del debitore, gli estremi identificativi dei provvedimenti di dilazione già concessi dei quali si chiede la proroga.

Nel caso in cui nei confronti di un contribuente già beneficiario di una rateazione concessa prima del 27 febbraio 2011 venga notificata una nuova cartella di pagamento per la quale il contribuente risulti moroso, l'istanza di proroga della rateazione sarà concessa solamente a fronte del pagamento o della presentazione di un'istanza di rateazione anche della nuova cartella notificata.

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Circolare n. 16/E del 19 aprile 2011)



Con riferimento all'applicazione delle regole in tema di compensazione dei crediti IVA introdotte dal D.L. n. 78/09, l'Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta con una serie di chiarimenti, sotto forma di risposte, a dubbi in merito alle limitazioni previste in materia di compensazione del credito IVA annuale e trimestrale.

Di seguito si esaminano le varie casistiche.

Compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011

La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni "deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva".

In applicazione di questo principio generale, il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2009 – per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell'anno solare 2010 – può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell'anno solare 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Verifica dei limiti previsti dalla normativa	<p>I limiti di compensabilità stabiliti dalla normativa (art. 10 D.L. n. 78/09) sono da intendersi come riferiti all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione.</p> <p>Il plafond di riferimento, pertanto, è unico indipendentemente dall'anno in cui avviene l'utilizzo.</p> <p>Così, ad esempio, un contribuente che abbia già utilizzato nel corso del 2010 il credito Iva relativo all'anno 2009 per 9.000 euro, può utilizzare nel corso del 2011 ulteriori 7.000 euro relativi allo stesso credito, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalla dichiarazione relativa all'anno 2009 risulti un credito Iva da utilizzare in compensazione almeno pari a 16.000 euro;- sulla medesima dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità (dato che la somma degli utilizzi supera il limite di 15.000 euro).
Compensazione di crediti trimestrali e annuale relativi alla stessa annualità	<p>Il credito Iva relativo all'anno d'imposta 2010 può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 1° gennaio 2011, purché, ovviamente, non ecceda il limite di 10.000 euro, per il superamento del quale è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.</p> <p>Al raggiungimento di tale limite, riferito al credito annuale 2010, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. Iva TR presentate nel corso del 2010). Infatti, i crediti Iva infrannuali rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale. Tale distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.</p>
Compensazione di crediti relativi ad annualità pregresse	<p>Nel caso in cui a seguito di un'attività di controllo della liquidazione delle imposte emerga in capo ad un contribuente un maggior credito rispetto a quanto dichiarato, lo stesso è tenuto a confermare l'effettiva spettanza del maggior credito liquidato e a scegliere tra la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione/detraazione.</p> <p>Posto che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, l'Agenzia delle Entrate precisa che, il maggior credito IVA 2008 riconosciuto dall'Ufficio non può più essere utilizzato in compensazione nel caso in cui sia già stato presentato il mod. IVA relativo al 2009. In tal caso, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il maggior credito IVA 2008 deve</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

	<p>indicarlo nella prima dichiarazione utile, al fine di estenderne la validità equiparandola a quella dei crediti formati nello stesso periodo.</p> <p>Se la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010 non è ancora stata presentata, le alternative possibili sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- presentare una dichiarazione integrativa a favore relativa al 2009, qualora ne ricorrano i presupposti, riportando il maggior credito a rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2008". Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa potrà essere utilizzato in compensazione con il codice tributo "6099" e l'anno di riferimento "2009";- esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2010, nel rigo VL8 "Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009" (anche se, in questo caso, il credito è relativo all'anno ancora precedente). Il credito emergente dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6099 e anno di riferimento 2010. <p>In entrambe le ipotesi, le compensazioni devono rispettare le regole introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009.</p>
<p>Presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità</p>	<p>La presentazione di dichiarazioni multiple (cioè relative allo stesso contribuente, alla stessa imposta, allo stesso periodo) va limitata alle sole ipotesi di correzione/integrazione della dichiarazione originaria, pertanto la presentazione di una dichiarazione successiva fa presumere, la volontà di correggere eventuali errori/omissioni relativi alla dichiarazione originaria.</p> <p>Ciò premesso, qualora un contribuente nel mese di febbraio ha presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma con visto di conformità per importi superiori a 15.000 euro e successivamente ha erroneamente incluso nel mod. UNICO la dichiarazione annuale IVA senza il visto di conformità, si vedrà scartati i modelli F24 delle compensazioni del credito IVA spediti successivamente all'invio del mod. UNICO. Questo in quanto la dichiarazione Iva presentata all'interno del modello Unico (senza visto di conformità) viene considerata "correttiva nei termini" (e quindi sostitutiva) della dichiarazione Iva precedentemente presentata in forma autonoma (con visto di conformità).</p> <p>In questa situazione, il contribuente che intende ripristinare la possibilità di compensare il proprio credito Iva per importi superiori a 15.000 euro, può agire in due modi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none">- annullare l'invio del mod. UNICO nel quale è stata inserita erroneamente



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	<p>la dichiarazione IVA. Così facendo il mod. IVA originariamente presentato in forma autonoma su cui è apposto il visto di conformità, acquisisce nuovamente efficacia. In tal caso è però necessario, inviare nuovamente la dichiarazione dei redditi, originariamente contenuta nel mod. UNICO annullato. Tale modalità non comporta alcuna sanzione purché sia eseguita entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione;</p> <ul style="list-style-type: none">- presentare un terzo mod. IVA in forma autonoma con apposto il visto di conformità. In tal caso la dichiarazione è considerata sostitutiva del mod. IVA compreso nel mod. UNICO senza visto di conformità. <p>Così facendo il credito IVA, per importi superiori a € 15.000, sarà nuovamente disponibile per la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione della posizione.</p>
Correzione annullamento di modelli F24	<p>Il quesito esposto all’Agenzia attiene ad un credito Iva 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011, con l’errata indicazione in F24 del 2010 come anno di maturazione del credito.</p> <p>Rilevato l’errore, il contribuente ha ottenuto dall’ufficio territoriale la correzione dell’anno di riferimento da 2010 a 2009.</p> <p>Ciò, chiarisce l’Agenzia, determina automaticamente la modifica del dato di utilizzo del plafond: la compensazione, inizialmente imputata al monte 2010, per effetto dell’errore del contribuente viene “ricollegata” al plafond 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 (a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione).</p>
Nuovo canale di assistenza dedicato	<p>Per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva è stata attivata una apposita casella e-mail, utilizzabile dai contribuenti e dai professionisti abilitati dotati di posta elettronica certificata:</p> <div data-bbox="507 1615 1230 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it</p></div> <p>Tale canale di assistenza è utilizzabile, in particolare, per:</p> <ul style="list-style-type: none">- chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di scarto);- segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con cui è stato



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

eseguito il ravvedimento).

VARATO IL DECRETO SVILUPPO: PRINCIPALI NOVITA'

(Schema di Decreto Legge del 5 maggio 2011)



Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 5 maggio, il decreto legge sviluppo, che contiene tra l'altro misure di semplificazione per le imprese e agevolazioni fiscali. Di seguito si riportano le principali novità di interesse. Il decreto è già in vigore, ma potrà subire delle modifiche durante il procedimento di conversione in legge circa le modalità applicative ed i termini di decorrenza delle stesse.

Bonus ricerca	È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Inoltre, l'importo degli investimenti in tali progetti di ricerca è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese. Le modalità di fruizione saranno definite da un apposito provvedimento.
Bonus Sud	Viene introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito d'imposta compete nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.
Accertamenti esecutivi	Se il contribuente richiede la sospensione giudiziale degli atti esecutivi, nessun atto viene compiuto fino alla decisione del giudice, con un termine massimo di 120 giorni. Non si applica l'ulteriore sanzione in caso di omesso versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi. Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Controlli nelle imprese	Le attività di controllo amministrativo presso le piccole e medie imprese dovranno essere unificate, con accessi non ripetuti per periodi di tempo inferiori a sei mesi. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in caso di controlli ad imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, non potrà superare i 15 giorni.
Rivalutazione quote e terreni	<p>Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (4% per i terreni, 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o non siano qualificate) applicata sul valore stabilito attraverso una perizia giurata.</p> <p>I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i quali la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012.</p> <p>L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2012 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).</p> <p>Diversamente da quanto previsto nelle precedenti "edizioni", viene ora data la possibilità a chi effettua la rivalutazione di scalare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di una eventuale precedente rideterminazione (prima era possibile recuperare l'imposta già pagata solo presentando istanza di rimborso).</p>
Spesometro	Viene eliminata la comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti bancari e finanziari già tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i rapporti e le operazioni con la clientela.
Scheda carburante	Viene abolito l'obbligo di compilare la scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
Beni obsoleti	E' innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio. Dovrà però essere inviata preventivamente una comunicazione al competente Ufficio



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

	della Guardia di Finanza.
Comunicazioni al sostituto	Lavoratori dipendenti e pensionati sono sollevati dall'obbligo di comunicare ogni anno al proprio sostituto d'imposta i dati relativi alle persone per le quali richiedono l'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati. L'applicazione della norma avverrà nel 2012.
Comunicazione 36%	Viene abolito l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvio dei lavori di ristrutturazione per fruire della detrazione del 36%, sarà sufficiente la comunicazione al Comune.
Limite imprese minori	Viene elevato a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700 mila euro per le altre imprese il limite per rientrare nel regime di contabilità semplificata.
Contabilità semplificata	I contribuenti in contabilità semplificata, in deroga al principio generale di competenza, possono dedurre nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura l'intero costo delle singole spese relative a due esercizi, se di importo non superiore a 1.000 euro.
Niente richieste duplicate	I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.
Da rimborso in compensazione: richiesta possibile	I contribuenti potranno modificare in richiesta di compensazione l'originale richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell'Irap. La nuova scelta andrà espressa con una dichiarazione integrativa, da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Scadenze di sabato: slittano sempre	Viene stabilito che i versamenti e gli altri adempimenti fiscali i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando previsti esclusivamente in via telematica.
Semplificazione per rateizzare	E' abolita, per importi minori, la richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

gli importi minori	redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione della fideiussione per la prima rata.
Fatture	Viene elevato a 300 euro l'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
Scadenza unica per gli enti pubblici	Viene fissato al giorno 16 di ogni mese il termine di scadenza entro il quale gli enti pubblici dovranno effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP.

I SOGGETTI ESCLUSI DAGLI STUDI DI SETTORE

(art. 5, D.M. 11/02/2008 – D.M. 16 e 22 marzo 2011, G.U. n. 76 del 2/4/2011)



Recentemente sono state introdotte ulteriori e specifiche cause di mancata applicazione degli studi di settore, che, per espressa previsione normativa (inserimento di un nuovo art. 5 al D.M. 11/02/08), si applicano solo con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

In particolare, nei confronti:

- delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile;
- dei soggetti individuati dal D. Lsg. 28/2/2005, n. 38, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS);
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - «Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi» o dal codice 66.19.40 - «Attività di Bancoposta»,

i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8/5/98, n. 146, ma solo per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti:

- d) con **inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta** (non rappresenta più una causa di esclusione la cessazione e l'inizio di una attività entro sei mesi da parte di uno stesso soggetto e l'inizio di un'attività che costituisca mera prosecuzione di quella precedente – ad esempio donazione, conferimento, affitto d'azienda ecc..-);
- e) che hanno **cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta**. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività (pur persistendo la causa di esclusione occorre compilare il modello degli studi per permettere il "monitoraggio" del contribuente);
- f) con un **ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro**. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del Tuir). I compensi da tenere in considerazione sono quelli derivanti dall'attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del Tuir). Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi UG40U, UG50U, UG69U, UK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir).

Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore, i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi, oppure compensi, di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro;

g) in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

1. il periodo in cui **l'impresa è in liquidazione ordinaria**, oppure in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
2. il periodo in cui **l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale**, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
3. il periodo in cui si è **verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta** a causa della **ristrutturazione dei locali**. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
5. il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi** dandone **comunicazione alla Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura;
6. la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore UM21E) e da maggio in poi in quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore UG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
7. per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno** a causa di **provvedimenti disciplinari**;

h) che determinano il reddito con criteri "forfetari";



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- i) che esercitano l'attività di **incaricati alle vendite a domicilio**;
- j) con **categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili** contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l'attività di "Portali web" (codice 63.12.00) non deve compilare il modello VG66U poiché questo contiene il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;
- k) che applicano il **regime dei "minimi"**;
- l) che presentano **le cause di inapplicabilità** indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI: COMPETENZA FISCALE IN CASO DI PROCEDURE CONCORDATARIE

(Corte di Cassazione - Sentenza 21 aprile 2011, n. 9218)



La Corte di Cassazione ha ribadito che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio in cui si manifestano per la prima volta gli "elementi certi e precisi" dell'irrecuperabilità del credito. Il contribuente non può "gestire" le perdite su crediti in base alle proprie necessità di bilancio fiscale.

Nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) gli "elementi certi e precisi" si considerano sussistenti nell'esercizio in cui inizia la procedura.

L'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DEGLI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILITÀ PER COMPETENZA

(AIDC, norma di comportamento n. 180 del 7/04/11)

L'Associazione Dottori Commercialisti di Milano ha approvato la norma di comportamento n. 180, secondo la quale le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza.

Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto.

Di parere opposto invece l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 211/E del 22/5/2008, subordina la deducibilità degli accantonamenti per le indennità di trattamento di fine mandato alla costituzione di un rapporto risultante da atto avente data certa.

REVERSE CHARGE SU TELEFONINI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

(Chiarimenti R.M. 36/E del 31/03/2011)



Come già comunicato con la nostra circolare del gennaio scorso, **dal 1° aprile 2011** decorre l'obbligo di applicazione del c.d. "reverse charge" (o inversione contabile) alle **cessioni**, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione **precedenti la vendita al dettaglio**, di **telefoni cellulari** e di **dispositivi a circuito integrato**. Di conseguenza, sono esclusi dal relativo obbligo i commercianti al minuto di cui all'art. 22, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972, ossia quelli autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. Il suddetto sistema resta, altresì, precluso quando le cessioni sono poste in essere, da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali; con riferimento ai telefoni cellulari, tale ipotesi si verifica quando la cessione di uno o più cellulari sia accessoria alla fornitura del c.d. "traffico telefonico".

Per quanto riguarda i dispositivi a circuito integrato, il reverse charge si applica se le relative cessioni **sono anteriori** alla loro installazione in prodotti (personal computer, server aziendali e apparati analoghi) destinati al consumatore finale.

Dal punto di vista oggettivo, i beni interessati dalla disposizione in esame sono:

- i telefoni cellulari (e non anche i relativi componenti ed accessori se ceduti separatamente¹);
- i dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione) ma solo prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In merito al funzionamento del meccanismo del reverse charge, si ricorda che:

- **Il cedente** i beni è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. c),).
- **Il committente** dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso

¹ Al contrario, qualora ceduti unitamente ai telefonini, il reverse charge va comunque applicato sull'intera cessione nel rispetto del principio di accessorietà sancito dall'art. 12, co.1, del DPR: 633/72;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
 Dott. Paolo Bozzo
 Dott. Michele Moggia
 Dott. Giovanni Bozzo

documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

E' stato altresì chiarito che il *reverse charge* deve essere applicato anche in occasione di successive rettifiche dell'imponibile e dell'imposta poste in essere attraverso la procedura di variazione (ex art. 26, DPR n. 633/72), purché le relative note di accredito si riferiscano ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2011. In questi casi sarà l'acquirente ad attivarsi, con il conseguente obbligo di rettifica da parte del cedente.

Da ultimo, si segnala che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del *reverse charge* è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che non assolve l'imposta (mediante il meccanismo dell'inversione contabile). La medesima sanzione è applicabile al cedente che addebita irregolarmente l'imposta in fattura omettendone il versamento. È inoltre prevista una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione e dell'imposta.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2011

(Istat, comunicato del 15/04/11)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **marzo 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del **corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,5%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di **marzo 2011** è pari 1,192576.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576

Documento chiuso in data 29/05/2011

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.